

**GAMMA CHIMICA S.p.A.**  
**CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA**  
**(Edizione: Gennaio 2026)**

**1. PARTI DEL CONTRATTO**

- 1.1** Nelle presenti Condizioni Generali di Fornitura ("CGF") per "Fornitrice" si intende la GAMMA CHIMICA S.p.A. - una società del Gruppo Stockmeier di Bielefeld (D) -, con sede in Lainate/MI, Via Lepetit 8, numero d'iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano, codice fiscale e partita IVA 04611330152.
- Eventuali variazioni di denominazione o di sede sociale non produrranno alcun effetto sulla validità ed efficacia delle presenti CGF.
- 1.2** Per "Acquirente" si intende chiunque - privato, impresa in forma individuale, impresa in forma societaria - richieda la fornitura dei Prodotti.

**2. AMBITO DI APPLICAZIONE ED EFFICACIA**

- 2.1** Le Presenti CGF si applicano a tutte le forniture/vendite effettuate dalla Fornitrice e regolano tutti i rapporti futuri tra la Fornitrice e l'Acquirente, anche in mancanza di un espresso richiamo nel contratto di fornitura/vendita.
- 2.2** I rapporti regolati dalle presenti CGF riguardano la fornitura di tutti i prodotti commercializzati in Italia dalla Fornitrice (i "Prodotti").
- 2.3** Eventuali deroghe alle - o modifiche delle - presenti CGF non produrranno effetti se non risulteranno da un accordo scritto debitamente firmato dalla Fornitrice e l'Acquirente.
- 2.4** Con la sottoscrizione delle presenti CGF, e comunque con la trasmissione di ogni ordine alla Fornitrice, l'Acquirente rinuncia incondizionatamente all'applicazione delle proprie condizioni generali di acquisto.
- 2.5** L'eventuale invalidità o inefficacia di qualsiasi clausola o condizione contenuta nelle presenti CGF non inficerà la validità, efficacia ed opponibilità delle restanti clausole e condizioni.

**3. TERMINI DI CONSEGNA**

- 3.1** I termini di consegna indicati dalla Fornitrice hanno carattere puramente indicativo, in quanto basati sulla normale pianificazione operativa, e non costituiscono termini essenziali ai sensi dell'art. 1457 c.c. Fatto salvo l'impegno della Fornitrice ad adottare ogni ragionevole sforzo per rispettare tali termini, eventuali ritardi non imputabili a dolo o colpa grave della Fornitrice, inclusi quelli derivanti da normali fluttuazioni o criticità

delle attività di approvvigionamento, produzione, stoccaggio o trasporto, non costituiscono inadempimento e non danno diritto all'Acquirente alla risoluzione del contratto né al risarcimento di danni, diretti o indiretti. La Fornitrice si impegna in ogni caso a comunicare tempestivamente all'Acquirente l'insorgere di ritardi rilevanti, indicando, ove possibile, la nuova data di consegna stimata.

#### **4. PREZZI**

- 4.1** I prezzi si intendono tutti al netto d'IVA e di ogni altro onere, imposta, dazio e spesa connessi alla fornitura, franco magazzino Castelnovetto/PV, salvo diversamente concordato.
- 4.2** Eventuali imballaggi speciali, verranno addebitati all'Acquirente separatamente ed in aggiunta al prezzo fatturato.
- 4.3** La Fornitrice garantisce che i Prodotti sono conformi alle specifiche tecniche dichiarate e alle norme vigenti in materia di salute, sicurezza e ambiente.

#### **5. PAGAMENTI**

- 5.1** Salvo diversa indicazione scritta della Fornitrice, i pagamenti dovranno essere effettuati per bonifico bancario o Ricevuta Bancaria presso la sede della Fornitrice entro e non oltre i termini indicati in fattura.
- 5.2** In caso di ritardo nel pagamento, all'Acquirente potranno essere addebitati, a discrezione della Fornitrice, interessi moratori al tasso di cui al D.Lgs. 231/2002 (come modificato dal D.Lgs. 192/2012 e successive eventuali modificazioni) a decorrere dalla data di scadenza della fattura.
- 5.3** Acconti o pagamenti parziali si intenderanno sempre imputati, nell'ordine, alle eventuali spese di recupero, agli eventuali interessi moratori, ed infine al capitale.

#### **6. ORDINI. PENALI PER CANCELLAZIONI**

- 6.1** Il contratto di fornitura/vendita si intende perfezionato una volta che la Fornitrice abbia trasmesso all'Acquirente la conferma d'ordine.
- 6.2** La Fornitrice si riserva il diritto di addebitare all'Acquirente una penale pari almeno al 10% (dieci per cento) dell'importo dell'ordine (salvo ogni suo diritto di reclamare il risarcimento del comprovato maggior danno) in caso di cancellazione dell'ordine successivamente alla sua trasmissione.

#### **7. VERIFICHE. CONTESTAZIONI**

- 7.1** L'Acquirente deve accertarsi dell'assenza di difetti evidenti e riconoscibili nei Prodotti all'atto stesso della loro consegna.

**7.2** Tale preventivo accertamento costituisce onere di ordinaria diligenza incombente all'Acquirente, e, in caso di suo mancato assolvimento, a sensi dell'articolo 1227 del codice civile nessun risarcimento sarà comunque dovuto dalla Fornitrice.

**7.3** L'Acquirente decade da ogni diritto di garanzia per vizi ove ometta di denunciare per iscritto ed in maniera dettagliata alla Fornitrice le proprie contestazioni entro i termini di legge.

I Prodotti oggetto di contestazione dovranno essere tenuti a disposizione della Fornitrice nello stato in cui sono stati consegnati.

## **8. RESPONSABILITA' DELLA FORNITRICE. FORZA MAGGIORE**

**8.1** La Fornitrice garantisce i Prodotti come esenti da vizi dei materiali e da difetti di fabbricazione.

**8.2** La Fornitrice è in ogni caso esonerata da ogni responsabilità in ipotesi di mancata o incompleta fornitura dovuta a scioperi aziendali e/o generali, insurrezione, stato di guerra, calamità naturali o incidenti nucleari, pandemie, incendi, carenze di materie prime e/o di fonti energetiche e, più in generale, di ogni altro evento o circostanza costituente una ipotesi di forza maggiore.

Al verificarsi di una di tali ipotesi, la Fornitrice ne darà comunicazione scritta all'Acquirente, ed avrà facoltà, a sua insindacabile scelta, di revocare l'accettazione dell'ordine (restituendo in tal caso all'Acquirente gli eventuali acconti ricevuti, senza aggravio di interessi), ovvero di fissare un nuovo termine, non eccedente i 60 (sessanta) giorni, per l'effettuazione della fornitura.

## **9. RISERVA DI PROPRIETA'. PASSAGGIO DEL RISCHIO**

La proprietà dei Prodotti resterà in capo alla Fornitrice sino a che il prezzo degli stessi non sia stato integralmente saldato dall'Acquirente, fermo restando che il trasferimento del rischio in capo all'Acquirente si verificherà dal momento della consegna.

## **10. IMBALLI E CONTENITORI – INTERMEDIATE BULK CONTAINERS (IBC)**

**10.1** Salvo diversa indicazione scritta della Fornitrice, gli IBC con i quali i Prodotti vengono consegnati rimangono di proprietà della Fornitrice.

**10.2** Gli IBC devono essere restituiti alla Fornitrice nelle medesime condizioni in cui sono stati consegnati: vuoti, integri e idonei al riutilizzo. In particolare, non devono presentare danni strutturali; l'oltre, la gabbia metallica, il pallet e ogni altro componente funzionale devono risultare integri, privi di ammaccature, rotture o evidenti fenomeni di ossidazione avanzata. L'interno del contenitore deve essere pulito e privo di residui di prodotto: per sostanze a bassa viscosità è ammesso un residuo massimo di 1 kg,

mentre per sostanze ad alta viscosità il residuo massimo ammesso è pari a 5 kg. Qualora gli IBC presentino residui di prodotto eccedenti i limiti ammessi, contaminazioni da sostanze estranee o evidenze di utilizzo improprio, gli stessi non saranno ritirati. L'esterno dell'IBC deve risultare privo di residui solidificati di prodotto. Tutte le etichette originali, comprese quelle di prodotto, le placche identificative e le etichette relative a materiali pericolosi, devono essere presenti, leggibili e non rimosse o danneggiate. Le valvole di scarico, i tappi e gli eventuali altri sistemi di chiusura devono essere presenti, integri e pienamente funzionanti.

Ogni IBC vuoto dovrà essere restituito entro 180 (centottanta) giorni dalla consegna, adeguatamente chiuso e in condizioni di sicurezza per il trasporto, analogamente a quanto previsto per un contenitore pieno. In alternativa, e se così concordato per iscritto, gli IBC potranno essere affidati dall'Acquirente al vettore in occasione della prima successiva consegna di Prodotti. I costi di restituzione degli IBC sono a carico della Fornitrice. Il numero di contenitori specificato nella richiesta di ritiro deve coincidere con il numero effettivo di IBC disponibili per il ritiro presso l'Acquirente.

- 10.3** Sino all'avvenuta restituzione, l'Acquirente si intende costituita custode, con ogni conseguente responsabilità, di tali imballi e contenitori.
- 10.4** Decorsi infruttuosamente i termini di cui al punto 10.2, la Fornitrice avrà titolo, a sua insindacabile opzione a emettere e far avere all'Acquirente fattura di vendita, pagabile a vista, per un controvalore pari al costo di acquisto dei contenitori od imballi in questione.

## **11. RISERVATEZZA**

- 11.1** Tutte le informazioni ed i dati di natura tecnica, commerciale e/o finanziaria concernenti la Fornitrice, il Gruppo Stockmeier e/o i Prodotti di cui l'Acquirente venga a conoscenza in ragione dei suoi rapporti contrattuali con la Fornitrice s'intendono di natura riservata, salvo nel caso in cui siano di pubblico dominio o comunque accessibili tramite richieste e/o esame di banche dati, siti web, registri e/o archivi pubblici o materiale promozionale.
- 11.2** L'Acquirente si obbliga a:
- mantenere sotto vincolo di riservatezza tali informazioni e dati, e a non divulgarle, per nessuna ragione, al di fuori della propria organizzazione aziendale;
  - non utilizzare tali informazioni e dati per finalità diverse dal corretto utilizzo dei Prodotti.
- 11.3** Gli obblighi di cui sopra verranno meno decorsi 60 (sessanta) mesi dalla data dell'ultimo acquisto di Prodotti effettuato dall'Acquirente.

**12. PRIVACY**

L'Acquirente si impegna a trattare i dati personali delle persone fisiche che operano per conto della Fornitrice conformemente al Regolamento Generale sulla protezione dei dati personali (c.d. GDPR), alla normativa nazionale di implementazione dello stesso ed agli altri strumenti normativi o regolamentari di volta in volta applicabili.

**13. LEGGE APPLICABILE**

Le presenti CGF ed ogni contratto di fornitura concluso tra Fornitrice e Acquirente s'intendono regolati dalla - e andranno interpretati secondo la - Legge italiana.